

REGOLAMENTO (CEE) N. 2922/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1992

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare nel calcolo delle spese per il finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzino e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89⁽⁴⁾, il tasso d'interesse uniforme applicato nel calcolo delle spese per il finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse rilevati dall'Istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a 3 mesi e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

considerando che la Commissione fissa tale tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse rilevati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone la fissazione di un tasso d'interesse specifico per lo Stato membro che abbia sostenuto durante almeno sei mesi un tasso del costo d'interesse inferiore al tasso d'interesse uniforme stabilito per la Comunità; che gli Stati membri comunicano tali costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, qualora uno Stato membro ometta questa comunicazione, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in

base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

considerando che occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1993, conformemente alle summenzionate disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 1993 del FEAOG, sezione garanzia:

- il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 10,3 %;
- il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al:
 - 10 % per la Francia,
 - 9,5 % per l'Irlanda,
 - 8,3 % per i Paesi Bassi,
 - 9,9 % per il Regno Unito.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 18.